

Bruxelles, 24 maggio 2017
(OR. en)

9691/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0151 (COD)**

**AUDIO 78
DIGIT 150
CONSOM 237
TELECOM 146
CODEC 922**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	24 maggio 2017
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8939/17 AUDIO 61 DIGIT 123 CONSOM 182 TELECOM 108 CODEC 745
n. doc. Comm.:	9479/16 AUDIO 68 DIGIT 55 CONSOM 121 IA 28 TELECOM 98 CODEC 74
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (prima lettura) - <i>Orientamento generale</i>

Si allega per le delegazioni il testo su cui il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale nella sua 3541^a sessione tenutasi il 23 maggio 2017.¹

Il testo viene presentato in forma consolidata per facilità di lettura. I caratteri normali riproducono il testo della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE) che non è stato sottoposto alla proposta di modifica della Commissione. Il testo della proposta della Commissione nella forma approvata dal Consiglio è indicato in **grassetto**.

¹ Le delegazioni CZ, DK, FI, IE, LU, NL, SE e UK hanno dichiarato di non sostenere il testo, mentre la delegazione HU si è astenuta.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE**

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

[...]²

² I considerando saranno trattati in una fase successiva.

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva si intende per³:
 - a) "servizio di media audiovisivo":⁴

³ ***Aggiungere un nuovo considerando:* "Conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia, la libera prestazione dei servizi sancita dai trattati può essere limitata per motivi imperativi di interesse generale, ad esempio per conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro può adottare misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati di cui alla presente direttiva. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza dell'UE. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro."**

⁴ ***Modificare il considerando 3 come segue:* "La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come parti autonome di quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento inscindibile dall'attività principale a seguito dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale, **come la fornitura di notizie per iscritto**. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti nel quadro di una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di attenersi alle disposizioni della presente direttiva."**

- i) **un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui l'obiettivo principale del servizio o di una sezione distinguibile di esso, è la fornitura di programmi, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;**
- ii) una comunicazione commerciale audiovisiva;

a bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di video", un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che risponde ai seguenti requisiti:

- i) **il servizio consiste nella memorizzazione⁵ di programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale;**
- ii) **l'organizzazione dei programmi o dei video generati dagli utenti memorizzati è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;**

⁵ ***Aggiungere un nuovo considerando: "Le misure applicabili alle piattaforme per la condivisione di video sono destinate a disciplinare esclusivamente il contenuto memorizzato. Di conseguenza, la presente direttiva lascia impregiudicata la capacità degli Stati membri di imporre obblighi ai fornitori di servizi di diretta streaming conformemente al diritto dell'Unione."***

- iii) l'obiettivo principale del servizio, di una sezione distinguibile di tale servizio o di una funzionalità essenziale del servizio è la fornitura di programmi e video generati dagli utenti per il grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire;⁶ e

⁶ *Aggiungere un nuovo considerando 3 bis:* "I servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Ciò vale anche per i servizi dei media sociali, che sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti. Tali servizi di media sociali devono essere inclusi perché sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate. Inoltre, hanno anche un impatto significativo in quanto facilitano la possibilità che gli utenti modellino e influenzino i pareri di altri utenti. Di conseguenza, al fine di proteggere i minori da contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo, è ragionevole chiedere che tali servizi siano disciplinati dalla presente direttiva. Nel caso dei servizi di media sociali, essi dovrebbero essere disciplinati nella misura in cui soddisfano i requisiti che definiscono un servizio di piattaforma per la condivisione di video."

Aggiungere un nuovo considerando 3 ter: "Sebbene l'obiettivo della presente direttiva non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali o costituiscono una parte minore delle attività del servizio di media sociale in questione. Al fine di garantire la chiarezza, l'efficacia e la coerenza dell'attuazione, laddove necessario, la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti relativi all'applicazione pratica di alcuni aspetti della definizione di "servizio di piattaforma per la condivisione di video", in particolare per quanto concerne il criterio della funzionalità essenziale. Tali orientamenti dovrebbero essere adottati previa consultazione del comitato di contatto e dovrebbero, tra l'altro, tenere conto della totalità delle funzionalità offerte dal servizio o dell'utilizzo medio dei destinatari del servizio, nonché del fatto che il servizio abbia predisposto o meno modelli che prevedono un sovrapprezzo per la distribuzione e il piazzamento di comunicazioni commerciali audiovisive all'interno o ai margini dei programmi e dei video generati dagli utenti. Dovrebbero essere redatti nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, e del diritto alla libertà di espressione."

Aggiungere un nuovo considerando 3 quater: "Se una sezione distinguibile del servizio costituisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della presente direttiva, soltanto tale sezione dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni applicabili alle piattaforme per la condivisione di video di cui alla direttiva, e soltanto per quanto concerne i programmi e i video generati dagli utenti. I filmati integrati nel contenuto editoriale delle versioni elettroniche di quotidiani e riviste e le immagini animate come le GIF non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva. La definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video non dovrebbe comprendere attività non economiche, come i contenuti audiovisivi su siti web privati e le comunità di interessi non commerciali."

- iv) **il servizio è messo a disposizione mediante reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE;**
- b) **"programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, filmati, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;**
- b bis)"video generato dall'utente", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;**
- c) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;
- d) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
- d bis)"fornitore della piattaforma per la condivisione di video", la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;**
- e) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva" (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
- f) "emittente", un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

- g) "servizio di media audiovisivo a richiesta" (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- h) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;
- i) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- j) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;
- k) "sponsorizzazione", ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

- l) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
 - m) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;
 - n) "opere europee":
 - i) le opere originarie di Stati membri;
 - ii) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3;
 - iii) le opere coprodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera n), punti ii) e iii), si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui alle citate disposizioni a condizione che rispondano a una delle tre condizioni seguenti:
- i) sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
 - ii) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
 - iii) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1, lettera n), ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.
2. Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:
 - a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; oppure
 - b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:
- a) il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese **regolarmente**⁷ sul suo territorio;
 - b) **se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese regolarmente in un altro Stato membro, detto fornitore è considerato stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento delle attività di servizio di media audiovisivo collegate ai programmi. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;**
 - c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento delle attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

⁷ ***Aggiungere un nuovo considerando: "La responsabilità editoriale effettiva è assicurata mediante decisioni editoriali prese regolarmente. Per valutare in quale luogo siano prese regolarmente le decisioni editoriali, si dovrebbe tenere conto della frequenza di tali decisioni e del loro collegamento al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo."***

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:
- a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;
 - b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-bis. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media informino le competenti autorità nazionali di regolamentazione di qualsiasi modifica che potrebbe influire sullo stabilimento della giurisdizione in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

5 bis. Gli Stati membri creano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale elenco. Nella misura del possibile, la Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

5 ter. Qualora, nell'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente direttiva, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) di formulare in merito un parere conformemente all'articolo 30 bis, paragrafo 3, lettera e), entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.⁸

6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni pertinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

⁸ ***Modificare come segue il considerando 5:*** "Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri definiti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA) il potere di fornire pareri sulla giurisdizione su richiesta della Commissione. **Qualora nell'applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE decida di consultare l'ERGA, la Commissione dovrebbe fornire informazioni al comitato di contatto, anche in merito a una notifica ricevuta da uno Stato membro ai sensi di tali procedure di cooperazione e al parere dell'ERGA.**"

- 2. Gli Stati membri possono derogare in via provvisoria a quanto stabilito nel paragrafo 1 se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro:**
- a) viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6 o l'articolo 12, paragrafo 1;**
 - b) pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; oppure**
 - c) pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la sanità pubblica.**
- 3. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**
- a) durante i 12 mesi precedenti la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo, l'emittente ha, secondo lo Stato membro interessato, violato le lettere a), b) o c) del paragrafo 2 in almeno due occasioni;**
 - b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione le pretese violazioni e le misure che intende adottare in caso di nuove violazioni;**
 - c) le consultazioni con lo Stato avente giurisdizione sul fornitore e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro il termine di un mese dalla notifica di cui alla lettera b);**
 - d) l'emittente ha violato il paragrafo 2, lettere a), b) o c) almeno una volta dopo la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo;**

- e) **lo Stato membro notificante ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi media interessato rispetto alle lettere b) e d) e in particolare gli ha concesso l'opportunità di esprimere la sue opinioni in merito alle pretese violazioni entro una scadenza stabilita ai sensi del diritto nazionale e alle misure che lo Stato membro notificante intende adottare. Tiene in debita considerazione tali opinioni nonché quelle dello Stato membro avente giurisdizione.**

Le lettere a) e d) del paragrafo 3 si applicano solo relativamente ai servizi lineari.

3 bis. Qualora uno Stato membro avente giurisdizione su un fornitore di servizi di media riceva una richiesta di consultazione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), vi dedica la debita attenzione e coopera lealmente e tempestivamente con lo Stato membro interessato al fine di giungere a una soluzione amichevole.

- 4. Entro tre mesi a decorrere dalla notifica completa delle misure adottate dallo Stato membro in applicazione dei paragrafi 2 e 3, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità dei provvedimenti col diritto dell'Unione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 bis, paragrafo 3), lettera e). La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.**

La notifica è considerata completa se contiene tutte le informazioni necessarie per valutare i criteri di cui al paragrafo 2 e le condizioni di cui al paragrafo 3 e se, entro un mese dalla sua ricezione, la Commissione non chiede ulteriori informazioni strettamente necessarie per prendere una decisione.

Se lo Stato membro interessato non comunica queste informazioni entro la scadenza stabilita dalla Commissione, quest'ultima respinge la notifica in quanto incompleta. Di conseguenza lo Stato membro revoca con urgenza le misure adottate, fatta salva la possibilità di tale Stato membro di presentare una nuova notifica.

- 4 bis. La Commissione esamina la compatibilità delle misure notificate con il diritto dell'Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che tali misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure previste o di porvi fine con urgenza.**
- 5. I paragrafi 3 e 4 fanno salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.**
- 6. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), in casi urgenti gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da b) a d).**

In casi urgenti che costituiscono un rischio evidente e concreto per la sicurezza pubblica e fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), gli Stati membri possono inoltre derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), se lo Stato membro interessato ritiene che l'emittente abbia violato il paragrafo 2, lettera b), in almeno un'occasione e lo Stato membro deroga in via provvisoria a quanto stabilito nel paragrafo 1 entro un mese dalla presunta violazione in questione.

Laddove uno Stato membro applichi il presente paragrafo, le misure sono notificate al più presto al fornitore di servizi di media, alla Commissione e allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza per i quali lo Stato membro ritiene che l'urgenza sia tale da costituire una necessità di deroga dalle condizioni di cui al presente paragrafo.

- 7. La Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità delle misure notificate con il diritto dell'Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che tali misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.**

8. **Gli Stati membri e la Commissione scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita ai paragrafi da 2 a 7 nell'ambito del comitato di contatto istituito a norma dell'articolo 29 e dell'ERGA.**

Articolo 4

1. **Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.**
2. Uno Stato membro, nei casi in cui:
- a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e
 - b) ritiene che un **fornitore di servizi di media** soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca **un servizio di media audiovisivo** in tutto o per la maggior parte destinato al suo territorio,

può **chiedere** allo Stato membro che esercita la giurisdizione **di affrontare eventuali problemi individuati a norma del presente paragrafo. Qualora uno Stato membro avente giurisdizione su un fornitore di servizi di media riceva una siffatta richiesta, esso coopera lealmente e tempestivamente con lo Stato membro interessato al fine di valutare i problemi individuati e trovare** una soluzione reciprocamente soddisfacente. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte dello Stato membro **interessato**, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al **fornitore di servizi di media** di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. **Quando chiede al fornitore di servizi di media di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione, lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa in maniera esaustiva lo Stato membro interessato dei contatti intrattenuti con il fornitore di servizi di media in questione.** Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 29 a esaminare il caso.

Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa lo Stato membro **interessato e la Commissione** entro due mesi dei risultati ottenuti a seguito della **richiesta rivolta al fornitore di servizi di media interessato**. **Nel caso in cui non sia stata trovata una soluzione, lo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media illustra i motivi di tale esito.**

3. Il primo Stato membro può adottare misure appropriate **ed efficaci** nei confronti del **fornitore dei servizi di media interessato** qualora:
 - a) **ritenga che** i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e
 - b) **abbia addotto prove credibili e debitamente documentate da cui risulti che il fornitore di servizi di media** in questione si sia stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che **gli** sarebbero applicabili se fosse stabilito nel primo Stato membro. **Tali prove non devono dimostrare l'intenzione del fornitore di media sociali di aggirare tali norme più rigorose. Lo Stato membro interessato dettaglia tuttavia una serie di fatti probanti che consentano di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione.**⁹

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4. **Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:**

⁹ **Aggiungere un nuovo considerando: "Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che un fornitore di servizi di media si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nel primo Stato membro, dovrebbe addurre prove credibili e debitamente documentate a tal fine. Sebbene tali prove non debbano dimostrare l'intenzione di un fornitore di servizi di media di aggirare tali norme più rigorose, lo Stato membro interessato dovrebbe dettagliare una serie di fatti probanti che consentano di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione."**

- a) **ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione;**
 - b) **ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e in particolare gli ha concesso l'opportunità di esprimere le sue opinioni in merito alle pretese violazioni e alle misure che gli Stati membri notificanti intendono adottare;**
 - c) **la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 bis, paragrafo 3), lettera e). La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.**
- 5. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica completa di cui al paragrafo 4, lettera a). La notifica è considerata completa se, entro un mese dalla sua ricezione, la Commissione non chiede ulteriori informazioni strettamente necessarie per prendere una decisione.**

Se lo Stato membro interessato non comunica queste informazioni entro la scadenza stabilita dalla Commissione, quest'ultima respinge la notifica in quanto incompleta. Di conseguenza lo Stato membro si astiene dall'adottare le misure previste.

6. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.
7. [...] ¹⁰
8. La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.

Articolo 4 bis (nuovo)

1. **Gli Stati membri sono incoraggiati a ricorrere alla coregolamentazione e a promuovere l'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici:**
 - a) sono ampiamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri,**
 - b) stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi,**
 - c) forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati e**
 - d) assicurano un'applicazione efficace.**

¹⁰ Testo spostato all'articolo 4 bis.

- 2. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione mediante codici di condotta dell'Unione elaborati da fornitori di servizi di media, da fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video o da organizzazioni che li rappresentano, in cooperazione, se del caso, con altri settori quali industria, commercio, associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori. Tali codici sono ampiamente accettati dai principali soggetti interessati a livello dell'Unione e sono conformi al paragrafo 1, lettere da b) a d). I codici di condotta dell'Unione lasciano impregiudicati i codici di condotta nazionali.**

La Commissione mette tali codici a disposizione del pubblico e può conferire ad essi l'opportuna pubblicità.

I firmatari dei progetti di codici di condotta dell'Unione li presentano alla Commissione, unitamente alle relative modifiche. La Commissione consulta il comitato di contatto in merito a tali progetti di codici o alle relative modifiche.

CAPO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 5

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore di servizi di media;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
- c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente e efficacemente;

- d) lo Stato membro avente giurisdizione sui fornitori di servizi di media e i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

1 ter. Gli Stati membri possono adottare misure legislative in cui si prevede che, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione rendano accessibili informazioni sul loro assetto proprietario, compresi i proprietari effettivi, nonché informazioni relative alle persone politicamente esposte proprietarie dei fornitori di servizi di media, a condizione che tali misure rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione e siano necessarie e proporzionate in una società democratica per salvaguardare un obiettivo di interesse generale.¹¹

¹¹ *Aggiungere un nuovo considerando:* "La trasparenza della proprietà dei media è direttamente connessa alla libertà di espressione, fondamento dei sistemi democratici. Fornire informazioni in merito all'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nei casi in cui tale proprietà si traduce nel controllo o nell'esercizio di un'influenza significativa sul contenuto dei servizi forniti, consente agli utenti di elaborare un giudizio informato circa tale contenuto. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di determinare se e in quale misura le informazioni in merito alla proprietà di un fornitore di servizi di media debbano essere accessibili agli utenti, a condizione che sia rispettata l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione e che tali misure siano necessarie e proporzionate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di determinare se e in quale misura sia necessario e proporzionato che persone politicamente esposte dichiarino di essere proprietarie di fornitori di servizi di media e che le informazioni relative a tali proprietà siano accessibili agli utenti, a condizione che sia rispettata l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione."

Aggiungere un nuovo considerando: "Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare dell'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, gli utenti hanno un interesse legittimo a sapere chi è responsabile del contenuto dei servizi. Al fine di rafforzare la libertà di espressione, e per estensione, promuovere il pluralismo dei media ed evitare i conflitti di interesse, è importante che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere, in particolare per quanto riguarda le informazioni che possono essere fornite in merito ad assetto proprietario, proprietari effettivi e persone politicamente esposte, come conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, assicurando in particolare la piena conformità alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e agli articoli 7, 8 e 52 della Carta." (*considerando 45 della direttiva 2010/13/UE (direttiva AVMS) modificato*)

Articolo 6

Gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

a bis) alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, all'origine razziale o etnica, alla nazionalità, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale;¹²

a ter) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo.¹³

Articolo 6 bis

[...]¹⁴

¹² **Modificare il considerando 8:** "Al fine di garantire coerenza e fornire certezza alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di "istigazione **alla violenza o all'odio**" dovrebbe, nella misura appropriata, essere allineata alla definizione contenuta nella decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale."

¹³ **Aggiungere un nuovo considerando 8 bis:** "Negli ultimi anni la minaccia terroristica è cresciuta ed evoluta. I reati connessi ad attività terroristiche sono di natura molto grave in quanto possono portare alla commissione di un atto terroristico. Pertanto, al fine di proteggere la popolazione da tali minacce, occorre affrontare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo nella presente direttiva. Quest'ultima dovrebbe essere allineata, nella misura adeguata, all'articolo 5 della direttiva sulla lotta contro il terrorismo, al fine di garantire coerenza e fornire certezza giuridica alle imprese e alle autorità degli Stati membri."

¹⁴ Testo spostato all'articolo 12, paragrafo 1 bis.

Articolo 7

1. **Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione elaborino misure adeguate e proporzionate affinché i loro servizi diventino progressivamente accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva.**
2. **Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.**¹⁵
3. **Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi, siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità visiva o uditiva**¹⁶.

Articolo 8

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

¹⁵ ***Aggiungere un nuovo considerando: "Nell'adottare decisioni circa i mezzi con cui ottenere accessibilità ai servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione, gli Stati membri possono tenere conto di criteri quali l'entità più o meno modesta del fatturato o del pubblico del fornitore. Al fine di misurare i progressi compiuti dai fornitori di servizi di media per rendere i propri servizi progressivamente accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva, gli Stati membri dovrebbero richiedere ai fornitori stabiliti sul loro territorio di presentare loro una relazione su base regolare."***

¹⁶ ***Aggiungere un nuovo considerando: "Le informazioni di emergenza dovrebbero continuare a essere rese pubbliche attraverso i servizi di media audiovisivi anche qualora le circostanze impediscano di fornire tali informazioni in maniera accessibile alle persone con disabilità visiva o uditiva."***

Articolo 9

1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
 - a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
 - b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
 - c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
 - i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
 - ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
 - iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
 - d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per sigarette e **altri prodotti a base di tabacco, come pure per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE**;
 - e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

- f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;
- g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2. Gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a ricorrere alla coregolamentazione e a promuovere l'autoregolamentazione tramite codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate che accompagnano programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Tali codici sono intesi a limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici assicurano inoltre che le comunicazioni commerciali audiovisive non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

- 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a ricorrere alla coregolamentazione e a promuovere l'autoregolamentazione attraverso codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici sono intesi a limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive di bevande alcoliche.**
 - 4. La Commissione invita a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione di cui ai paragrafi 2 e 3.**
- 4 bis. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.**

Articolo 10

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:
 - a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

- b) **non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;**¹⁷
- c) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all'inizio, durante e/o alla fine dello stesso.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette e **altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE.**
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.
4. I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

¹⁷ ***Modificare come segue il considerando 14:*** "La sponsorizzazione rappresenta uno strumento importante per finanziare i servizi di media audiovisivi o i programmi, promuovendo nel contempo il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti di una persona fisica o giuridica. Gli annunci di sponsorizzazione dovrebbero continuare ad informare chiaramente i telespettatori circa l'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. Il contenuto dei programmi sponsorizzati non dovrebbe essere influenzato in modo tale da compromettere l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi."

Articolo 11

1. **I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.**
2. **L'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.**¹⁸
3. **I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:**
 - a) **il loro contenuto e l'organizzazione in un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o in un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;**
 - b) **non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;**
 - b bis) **non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;**

¹⁸ **Modificare come segue il considerando 16:** L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere **consentito** durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi **per bambini**. In particolare, l'esperienza dimostra che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi **per bambini**. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi."

- c) **i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.**

Gli Stati membri possono disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera c), a eccezione dei programmi prodotti o commissionati dal fornitore di servizi di media o da un'impresa legata a tale fornitore di servizi di media.

4. In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

- a) **sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;**
- b) **specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media.**

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi forniti da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che normalmente i minori li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse sono proporzionate alla potenziale nocività del programma.

Il contenuto più nocivo, come la violenza gratuita e la pornografia, è soggetto a misure rigorose di controllo dell'accesso, quali la criptazione e controlli parentali efficaci, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe.¹⁹

La Commissione può invitare i fornitori di servizi di media a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

¹⁹ *Aggiungere un nuovo considerando:* "Le opportune misure per la protezione dei minori applicabili ai servizi di trasmissione televisiva si dovrebbero anche applicare ai servizi di media audiovisivi a richiesta, il che dovrebbe aumentare il livello di protezione. L'approccio di armonizzazione minima consente agli Stati membri di prevedere un livello più elevato di protezione dai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Il contenuto più nocivo, che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ma che non costituisce necessariamente un reato, dovrebbe essere soggetto alle misure più rigorose che garantiscano che sia accessibile soltanto agli adulti."

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media comunichino agli utenti informazioni sufficienti in merito al contenuto che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine i fornitori di servizi di media si avvalgono di un sistema [...] che descrive la natura potenzialmente nociva del contenuto di un servizio media audiovisivo.²⁰

Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, si invitano gli Stati membri ad avvalersi della coregolamentazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

La Commissione invita i fornitori di servizi di media a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione.

1 ter. Oltre alle misure di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri promuovono politiche e regimi volti allo sviluppo di competenze di alfabetizzazione mediatica.

Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

²⁰ ***Modificare come segue il considerando 9:*** "Al fine di permettere ai telespettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti , **un'avvertenza acustica, un simbolo visivo o qualsiasi altro mezzo che descriva la natura del contenuto.**"

CAPO IV

[soppresso]

Articolo 13

1. **Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30% di opere europee e che queste siano poste in rilievo.²¹**

²¹ ***Modificare come segue il considerando 21:*** "I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee assicurando che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee e che a queste sia dato debito rilievo. **Dare rilievo significa promuovere le opere europee agevolando l'accesso a tali opere. È possibile dare rilievo mediante vari mezzi, quali una sezione dedicata alle opere europee accessibile dalla pagina principale del servizio, la possibilità di ricercare opere europee con lo strumento di ricerca messo a disposizione dal servizio, l'uso di opere europee nelle campagne pubblicitarie del servizio o la promozione di una percentuale minima di opere europee in catalogo, utilizzando ad esempio banner o strumenti simili."**

2. Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente. In tal caso i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore impone tale contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi.²² I contributi finanziari sono conformi al diritto dell'Unione, in particolare alla legislazione in materia di aiuti di Stato.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il [data – non oltre tre anni dall'adozione] e in seguito ogni due anni, una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

²² *Modificare come segue il considerando 24:* "Gli Stati membri che impongono contributi finanziari ai fornitori di servizi **di media** dovrebbero utilizzare tali contributi per un'adeguata promozione delle opere europee, evitando nel contempo i rischi di doppia imposizione per i fornitori di servizi **di media**. A tale riguardo, se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore **di servizi di media** impone un contributo finanziario, dovrebbe tenere conto dei contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi."

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.
5. L'obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.²³
- 5 bis. Dopo aver consultato il comitato di contatto, la Commissione pubblica orientamenti relativi al calcolo della percentuale di opere europee di cui al paragrafo 1 e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità, di cui al paragrafo 5.

²³ *Modificare come segue il considerando 25:* "Al fine di garantire che gli obblighi di promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato non dovrebbero essere soggette a tali requisiti. Ciò vale in particolare per le imprese con **un fatturato** e un pubblico di modesta entità. **Un pubblico di modesta entità può essere determinato ad esempio sulla base del tempo di visione o delle vendite, a seconda della natura del servizio, mentre la determinazione del fatturato di modesta entità dovrebbe tenere conto delle diverse dimensioni dei mercati audiovisivi negli Stati membri.** Potrebbe inoltre essere inappropriato imporre tali obblighi nei casi in cui, data la natura o il tema dei servizi di media audiovisivi a richiesta, essi risulterebbero impossibili da mettere in pratica o ingiustificati."

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure adottate o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all'articolo 29. Pubblica immediatamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato delle misure adottate dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri assicurano, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 30 luglio 2007 in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da tale altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Articolo 15

1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell'Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.
2. Se un'altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell'emittente richiedente l'accesso ha acquisito diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico, l'accesso è richiesto a tale emittente.
3. Gli Stati membri assicurano che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma con l'obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4. In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie tramite altri mezzi.
5. I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.
6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri assicurano, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare, per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non supera i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

CAPO VI

PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Articolo 16

1. Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, assicurano che le emittenti riservino a opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, istruzione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
2. Qualora non possa essere raggiunta, la proporzione definita al paragrafo 1 non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, il 1988 è sostituito dal 1990.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 17.

Tale relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 17 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e le misure adottate o previste per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. La Commissione assicura l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 17 conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel suo parere la Commissione può tenere conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

Articolo 17

Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, assicurano che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, istruzione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati. Deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro cinque anni dalla loro produzione.

Articolo 18

Il presente capo non si applica alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

CAPO VII

PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA

Articolo 19

1. La pubblicità televisiva e le televendite sono chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite sono tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.

Articolo 20

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari.

- 2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.** La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.

Articolo 21

È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché la televendita di cure mediche.

Articolo 22

1 bis. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche si conformano ai seguenti criteri:

- a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
- b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;
- c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
- d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

- e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
- f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

1 ter. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche in servizi di media audiovisivi a richiesta, a eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri elencati al paragrafo 1 bis.

Articolo 23

- 1. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 6 e le ore 18 non supera il 20% di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18 e mezzanotte non supera il 20% di tale fascia oraria.²⁴**

²⁴ ***Modificare come segue il considerando 19: "Per le emittenti è importante disporre di maggiore flessibilità e poter decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori. Per la fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 18 è opportuno pertanto calcolare il limite del 20% di pubblicità sulla base della fascia oraria in questione. Allo stesso modo, per la fascia oraria compresa tra le ore 18 e mezzanotte è opportuno calcolare il limite del 20% di pubblicità sulla base della fascia oraria in questione."***

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo editoriale;
 - b) agli annunci di sponsorizzazione;
 - c) agli inserimenti di prodotti;
- c bis) agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.²⁵

Articolo 24

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

Articolo 25

La presente direttiva si applica, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione.

A tali canali non si applicano, tuttavia, il capo VI, né gli articoli 20 e 23.

²⁵ ***Aggiungere un nuovo considerando: "Gli schermi neutri separano il contenuto editoriale dagli spot televisivi pubblicitari o di televendita, oltre a separare i singoli spot. Consentono al telespettatore di distinguere chiaramente la fine e l'inizio dei diversi tipi di contenuto audiovisivo. È necessario chiarire che gli schermi neutri sono esclusi dal limite quantitativo stabilito per la pubblicità televisiva al fine di garantire che il tempo occupato dagli schermi neutri non incida sul tempo utilizzato per la pubblicità e che non siano pregiudicate le entrate da essa generate."***

Articolo 26

Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell'Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri.

Articolo 27

[soppresso]

CAPO IX

DIRITTO DI RETTIFICA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Articolo 28

1. Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica è telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.
2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare, assicurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le procedure siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora tale rettifica non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l'emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.
5. Sono previste opportune procedure attraverso le quali le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

CAPO IX bis

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

Articolo 28 bis

1. **Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sottoposti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per:**
 - a) **tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale;**
 - b) **tutelare il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, all'origine razziale o etnica, alla nazionalità, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale;**

b bis) tutelare il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che contengano la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo;

- 1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video si conformino ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive commercializzate, vendute e organizzate da detti fornitori. Tenendo conto del limitato controllo esercitato dalle piattaforme per la condivisione di video sulla comunicazione commerciale audiovisiva non commercializzata, venduta e organizzata da detti fornitori di piattaforme per la condivisione di video, gli Stati membri assicurano che detti fornitori adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.**
- 2. Ai fini dei paragrafi 1 e 1 bis, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché dei diritti e degli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico. Le misure sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto.**

Tali misure includono, se del caso:

- a) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di non contenere istigazione alla violenza o all'odio come stabilito al paragrafo 1, lettera b), né pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, come stabilito nel paragrafo 1, lettera b bis), a norma dell'articolo 6, nonché il concetto di contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1;**
- a bis) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non commercializzate, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;**
- b) istituire e applicare meccanismi affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 memorizzati sulla sua piattaforma;**
- c) istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;**
- d) istituire e applicare sistemi che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;**

- e) **dotarsi di sistemi di controllo parentale per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;**
- f) **istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera b);**

f bis) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

3. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono invitati a ricorrere alla coregolamentazione come disposto dall'articolo 4 bis, paragrafo 1.

3 bis. Al fine di assicurare l'attuazione efficace e coerente del presente articolo la Commissione, ove necessario e previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'applicazione pratica dell'articolo 1, lettera a bis), punto iii).

4. Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 2 [adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità nazionali di regolamentazione.

- 5. Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 2. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri soddisfano i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.**
- 6. Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.**
- 6 bis. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri promuovono politiche e regimi volti allo sviluppo di competenze di alfabetizzazione mediatica.**
- 7. La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 3.**
- 8. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.**

Articolo 28 ter

- 1. Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.**

1. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio di uno Stato membro a norma del paragrafo -1 si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai fini della presente direttiva se detto fornitore di piattaforme per la condivisione di video:

- a) ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato membro in questione; oppure**
- b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato membro in questione.**

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) "impresa madre": un'impresa madre secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE;**
- b) "impresa figlia": un'impresa figlia secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE;**
- c) "gruppo": l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese che fanno parte del gruppo.**

1 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nel caso in cui l'impresa madre, l'impresa figlia o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa figlia o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro dove è stabilita l'altra impresa del gruppo.

1 ter. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso in cui vi siano varie imprese figlie e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro. Nel caso in cui vi siano varie altre imprese facenti parte del gruppo e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una di tali imprese ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

1 quater. Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si applicano gli articoli 3, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

2. Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti o considerati stabiliti sul proprio territorio e indicano su quali criteri, di cui al paragrafo -1 e 1, si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale elenco. Nella misura del possibile, la Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

CAPO X

COMITATO DI CONTATTO

Articolo 29

1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
2. I compiti del comitato di contatto sono:
 - a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, in particolare dall'applicazione dell'articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;
 - b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;
 - c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e quale metodologia seguire;
 - d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni delle emittenti, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;
 - e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell'Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

- f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.

CAPO XI

AUTORITÀ O ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 30

1. **Ciascuno Stato membro designa uno o più autorità o organismo nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri ne assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori.**²⁶

²⁶ ***Modificare come segue il considerando 33: "Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'indipendenza giuridica delle proprie autorità nazionali di regolamentazione dal governo. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di esercitare supervisione conformemente al proprio diritto costituzionale nazionale. Si dovrebbe ritenere che le autorità o gli organismi di regolamentazione degli Stati membri abbiano conseguito il livello di indipendenza richiesto se detti autorità o organismi di regolamentazione, compresi quelli costituiti quali autorità o organismi pubblici, dispongono dell'indipendenza funzionale ed effettiva rispetto ai relativi governi e a eventuali altri organismi pubblici o privati. Ciò è considerato essenziale al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni prese da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione.. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori, come il settore audiovisivo e quello delle telecomunicazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite a norma della presente direttiva dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei media, diversità culturale, tutela dei consumatori, mercato interno e promozione della concorrenza leale."***

- 2. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.**
- 3. Le competenze e i poteri delle autorità o degli organismi di regolamentazione nonché le modalità di responsabilizzazione sono chiaramente definite nel diritto nazionale.**
- 4. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici.**
- 5. Il capo di un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati solamente se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è resa pubblica.**
- 6. *[soppresso]***
- 7. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale. L'organo di ricorso, che può essere un tribunale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello.**

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità o organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

Articolo 30-bis (nuovo)

- 1. Gli Stati membri assicurano che le proprie autorità o i propri organismi nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4.**
- 2. Gli Stati membri assicurano che, quando le proprie autorità o i propri organismi nazionali di regolamentazione ricevono da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione informazioni in merito alla sua intenzione di fornire un servizio destinato in tutto o per la maggior parte al pubblico di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione nello Stato membro avente giurisdizione informa l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione dello Stato membro ricevente.**
- 3. Se l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro ricevente invia una richiesta relativa alle attività di un fornitore di servizi di media all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore, quest'ultima autorità o organismo di regolamentazione si adopera al massimo per rispondere alla richiesta entro un termine di due mesi, fatti salvi i limiti di tempo più rigorosi applicabili a norma della presente direttiva. Su richiesta, l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro ricevente fornisce all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione tutte le informazioni che potrebbero essergli utili per rispondere alla richiesta.**

Articolo 30 bis²⁷

1. **È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA).**
2. **Esso si compone di rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni dell'ERGA.**
3. **L'ERGA ha le seguenti mansioni:**
 - a) **offrire alla Commissione competenza tecnica per assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi;**
 - b) *[soppresso]*

²⁷ ***Modificare come segue i considerando 36 e 37:***

- (36) L'ERGA ha fornito un contributo utile a una prassi regolamentare coerente e ha prestato consulenza di alto livello alla Commissione su questioni di attuazione. È pertanto opportuno procedere al riconoscimento formale e al rafforzamento del suo ruolo nella presente direttiva. Il gruppo dovrebbe pertanto essere costituito in virtù della presente direttiva.
- (37) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione offrendo competenza e consulenza **tecniche** e agevolando lo scambio di migliori prassi, **anche in materia di codici di condotta di autoregolamentazione e coregolamentazione**. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare l'ERGA nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione convergente. Su richiesta della Commissione, l'ERGA dovrebbe fornire pareri **non vincolanti** sulla giurisdizione, **sulle misure che derogano dalla libertà di ricezione e sulle misure volte a combattere l'elusione della giurisdizione**. **L'ERGA dovrebbe altresì essere in grado di fornire consulenza tecnica relativamente a eventuali questioni di regolamentazione connesse al quadro dei servizi di media audiovisivi, anche in materia di protezione dei minori e di incitamento all'odio, oltre che in merito al contenuto delle comunicazioni commerciali audiovisive dei prodotti alimentari ad elevato contenuto di grassi, sale/sodio e zuccheri.**

- c) **scambiare esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi;**
- d) **collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4;**
- e) **fornire pareri su richiesta della Commissione in merito agli aspetti tecnici e pratici delle questioni di cui all' articolo 2, paragrafo 5 ter, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c).**

4. L'ERGA adotta il proprio regolamento interno.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di trasmissioni televisive.

Articolo 32

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

La Commissione monitora l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

Entro il [data – non oltre quattro anni dall'adozione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Entro il [data – non oltre otto anni dall'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post, corredata se del caso da proposte per il riesame, al fine di misurare l'impatto della direttiva e il relativo valore aggiunto.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data - non oltre due anni dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.**

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.**

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
